D.L. n. 504 del 13/10/2009: Modifiche all'art.7 della L.R. 3.1.2002 n. 1 Modifiche alla L.R. 13/1999 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa ripascimento degli arenili e osservazioni dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e deroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

Articolo 1

L'esigenza di intervenire con la presente legge nasce dalla necessità di adeguare la normativa regionale ai principi comunitari nel rispetto della legislazione nazionale.

In particolare assume particolare rilievo il rispetto del principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CE il quale richiede che all'interno degli ordinamenti degli stati membri siano aboliti gli istituti che creano delle disparità di trattamento fra gli operatori economici.

L'adeguamento a tali principi necessita di una riforma organica che coinvolge il legislatore statale e , a cascata, quello regionale attraverso un intervento di ampio respiro

Fra gli istituti che possono presentare elementi di criticità assume rilievo il diritto riconosciuto al titolare della concessione demaniale rilasciata a scopo turistico-ricreativo di ottenere il rinnovo della stessa.

Si tratta di istituto previsto nella legge statale (decreto legge 5/10/1993, n. 400, *Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime* convertito dalla legge 4/12/1993, n. 494*)* e recepito nella legge regionale (articolo 7 comma 5 l.r. n.1 del 3 gennaio 2002, (*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime*) .

In attesa della riforma organica della materia da parte dello Stato si è ritenuto necessario eliminare l'istituto del rinnovo automatico delle concessioni trattandosi di una abolizione imposta dall'esigenza di garantire il rispetto dei principi comunitari, intervenire sulle attuali concessioni indicando una a data certa (31/12/2015) di scadenza.

L'esigenza di indicare un termine del 31/12/2005 per la scadenza delle concessioni nasce da una parte, dall'esigenza di garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali investiti dai concessionari in conformità a quanto previsto dal considerando n. 62 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), dall'altra dalla necessità di evitare una situazione di indubbio disagio per i Comuni con inevitabili ripercussioni anche sull'offerta turistica che costituisce, com'è noto una delle principali risorse della Regione .

Articolo 2

Tale norma prevede che le concessioni in scadenza vengano automaticamente rinnovate prorogandone i termini di scadenza, senza necessità di atti da parte dei Comuni che dovranno solo provvedere a regolare la concessione relativamente agli oneri dovuti dal concessionario (tassa di registrazione, aggiornamento del canone etc.).

Articolo 3

L'urgenza della presente legge è motivata dalla sopramenzionata scadenza di gran parte delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2009 e dall'esigenza per i Comuni di disporre di indicazioni utili sulle procedure da applicare

Disegno di legge recante modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime))

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime) le parole " sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione" sono sostituite dalle parole "sono rinnovate automaticamente sino al 31/12/2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti".

Articolo 2
(Norma di prima applicazione)

1. La durata delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 5 della l.r. n. 1 del 2002 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente adeguata alla disposizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.